

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE : VIGILANZA - COMMERCIO - AMBIENTE

Prot. 656



Registro delle Ordinanze n. 6 / 2016

Oggetto: Ingiunzione ex art. 18, Legge 24/11/1981, n. 689

IL SINDACO

Premesso che con verbale di contravvenzione amministrativa nr. 23/25-0/2015 elevato dalla Legione Carabinieri Campania - Stazione di Sant'Arpino (CE) in data 25/08/2015, a carico di Lettera Francesco, nato a Napoli il 02.05.1980 e residente in Orta di Atella (CE) alla via Garibaldi n° 13, quale trasgressore, veniva contestata la violazione dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, per aver esercitato il commercio su aree pubbliche in Succivo alla via Cicerone senza la prescritta autorizzazione - prodotti compresi nel settore merceologico: "pane";

Constatata la regolarità della notifica avvenuta contestualmente all'accertamento della violazione;

Considerato che nelle circostanze di cui all'accertamento il trasgressore dichiarava in sede di contestazione: "Nulla";

Esaminato lo scritto difensivo pervenuto al prot. n° 6544 in data 31.08.2015 con cui, il trasgressore, evidenziando che la violazione era da ritenersi illegittima e giuridicamente insussistente, richiedeva di emettere ordinanza di archiviazione in relazione al verbale di cui sopra o in subordine all'assoggettamento a sanzione pari a quanto previsto da minimo edittale senza aggravii di spese con rateizzazione del pagamento dovuto, nonché chiedeva l'audizione personale;

Tenuto conto che la L.R. Campania nr. 01/2014, art. 57 comma 15, dispone il trasferimento delle competenze sanzionatorie, relative alla L.R. 02/05 art.01, ai Sindaci dei Comuni territorialmente competenti;

Preso atto ed esaminato il verbale di audizione personale del 20.10.2015, redatto negli uffici del Comando di Polizia Municipale di Succivo;

Viste ed esaminate le controdeduzioni prot. 23/25-2/2015 del 16/10/2015, presentate dai CC della Legione Carabinieri Campania - Stazione di Sant'Arpino, esaustivamente argomentate, che ritenevano infondati gli scritti difensivi a firma del trasgressore;

Vista la Legge nr. 689 del 24/11/1981;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 6/1/2016 che conferisce l'incarico di Responsabile del Settore Vigilanza - Ambiente - Commercio al dott. Antonio Maini;

Ritenuto per quanto in narrativa fondato l'accertamento, in quanto:

- come risulta dal verbale di accertamento redatto dalla Legione Carabinieri Campania - Stazione di Sant'Arpino il trasgressore in sede di contestazione della violazione ha dichiarato: "Nulla";
- come risulta dalle controdeduzioni prot. n. 23/25-2/2015 del 16/10/2015 presentate dal Comandante della Stazione CC. di Sant'Arpino il trasgressore Lettera Francesco ha confidato verbalmente ai militari intervenuti che a causa della mancanza di lavoro non aveva trovato altro che quell'occupazione;
- nel furgone in uso al trasgressore era presente un quantitativo pari a Kg. 15,800, di varie forme e peso di pane e panini, non confezionato né imbustato, ma contenuto in ceste bianche di plastica ed in cattivo stato di conservazione;
- qualora fosse stata fondata la difesa del trasgressore (consegna di pane già venduto) il pane sarebbe stato quanto meno già confezionato o imbustato per la consegna e non posto alla rinfusa nelle citate ceste;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE : VIGILANZA - COMMERCIO - AMBIENTE



Considerato che il trasgressore non è incorso in ulteriori medesime violazioni;

Ritenuto che, sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della Legge 689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare sia da determinarsi nel minimo edittale, pari ad € 2.582,00, oltre spese di notifica e di procedimento;

ORDINA E INGIUNGE

Al sig. Lettera Francesco nato a Napoli il 02.05.1980 e residente in Orta di Atella (Ce) alla via Garibaldi nr. 13, quale trasgressore, di pagare la somma di euro 2.600,52 (duemilaseicento/52), di cui Euro 2.582,00 per sanzione, Euro 15,32 per spese di notifica del presente atto ed Euro 3,20 per spese di procedimento, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul conto corrente postale nr. 2493224 intestato a: Comune di Succivo (Ce), causale: Ordinanza-ingiunzione n. 6/2015.

AVVERTE

- che il ritiro della notifica presso gli uffici postali comporta un ulteriore aggravio di spesa di Euro 3,40 per il costo della successiva Raccomandata (Corte Cost. Sentenza nr. 346 del 23.09.1998);
- Il mancato pagamento nel prefisso termine perentorio di giorni 30 (trenta), comporterà l'ESECUZIONE FORZATA A NORMA DI LEGGE, con la maggiorazione di 1/10 per ogni semestre maturato a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata esigibile nonché delle ulteriori spese sostenute.
- che ai sensi dell'art. 26 della Legge 689/81 l'interessato che si trovi in situazioni economiche disagiate può richiedere, presso l'ufficio in intestazione, il pagamento dilazionato della somma ingiunta.
- che, ai sensi dell'art. 22 della legge 689/81, modificata dall'art. 98 del D.Lgs nr 507/99, contro il presente atto può essere presentata opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro e non oltre 30 (trenta) dalla notifica dello stesso. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi disponga diversamente con Ordinanza inoppugnabile.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento al sig. Lettera Francesco, nato a Napoli il 02/05/1980 e residente in Orta di Atella (CE), via Garibaldi n. 13.

Succivo li 22/01/2016

Il Responsabile del Procedimento

dott. Antonio MAINI



Il Sindaco

Avv. Antonio TINTO

Avviso per la Cancelleria del Giudice di Pace:

Il ricorso ed il Decreto di fissazione del Giudice adito, vanno notificati presso il Comando di Polizia Municipale di Succivo (CE) - P.zza IV Novembre, 8 - 81030 Succivo (CE).